



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 126 del 30/10/2003

DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA AMBIENTALE 21 ottobre 2003, n. 267
O.P.C.M. n. 3271 del 12 marzo 2003, art. 3, comma 3: esecuzione.

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2002 che, a norma dell'art.5, comma 1, della legge 24.2.1992, n.225, proroga fino al 31 dicembre 2003 lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nella Regione Puglia, dichiarato con D.P.C.M. 8.11.1994 e, successivamente, più volte prorogato;

VISTA l'O.P.C.M. del 12 marzo 2003 n.3271, con la quale sono stati definiti i compiti del Commissario Delegato per l'emergenza in Puglia e, in particolare, l'art.1, comma 1, con il quale sono confermati, sino al 31 dicembre 2003, i poteri conferiti al Presidente della Regione Puglia - Commissario Delegato, ai sensi dell'Ordinanza del Ministero dell'Interno n.3077 del 4 agosto 2000, in materia di tutela delle acque superficiali e dei cicli di depurazione;

VISTO l'art.3, comma 3, della citata Ordinanza, che assegna al Commissario il compito di disciplinare, nell'ambito delle azioni necessarie al superamento dello stato di emergenza e, nei limiti di vigenza del medesimo, gli scarichi di emergenza degli impianti di sollevamento a servizio delle pubbliche fognature e gli scarichi degli sfioratori o scaricatori di piena delle pubbliche fognature a sistema misto;

VISTO il Regolamento Regionale n.5 del 3 novembre 1989 che detta norme sulla disciplina delle pubbliche fognature;

RILEVATA la necessità di dover conseguentemente dare esecuzione a quanto disposto dall'art.3, comma 3 dell'O.P.C.M. n.3271/2003;

CON I POTERI conferiti dall'O.P.C.M. n.3271 del 12 marzo 2003;

DECRETA

1) DI DISPORRE, in esecuzione dell'art.3, comma 3, dell'O.P.C.M. n.3271 del 12 marzo 2003, che gli scarichi di emergenza degli impianti di sollevamento a servizio delle pubbliche fognature e gli scarichi degli sfioratori o scaricatori di piena delle pubbliche fognature a sistema misto devono conformarsi alla seguente disciplina:

Art. 1

a) Gli scarichi di emergenza degli impianti di sollevamento a servizio delle pubbliche fognature e gli scarichi degli sfioratori o scaricatori di piena delle pubbliche fognature a sistema misto devono essere

sottoposti prima dell'immissione nel corpo ricettore al pretrattamento di grigliatura.

b) Per gli sfioratori o scaricatori di piena delle pubbliche fognature a sistema misto il rapporto minimo consentito tra la portata di prima pioggia da convogliare all'impianto di depurazione e la portata media giornaliera dovrà essere pari a 6. Tale rapporto potrà ridursi a 4 per l'ultimo sfioro in prossimità dell'impianto di depurazione.

c) Il dimensionamento dei processi biologici dovrà essere idoneo al trattamento di un carico idraulico pari a 2,5 volte la portata media giornaliera in tempo secco.

Art. 2

Gli impianti di sollevamento a servizio delle pubbliche fognature devono essere muniti di un numero di macchine tali da assicurare un'adeguata riserva e di idonei scaricatori di emergenza, tali da entrare automaticamente in funzione in caso di interruzione della fornitura di energia.

Qualora per ragioni plano-altimetriche non risulti possibile l'installazione di scaricatori di emergenza gli impianti di sollevamento devono, in aggiunta alla normale alimentazione di energia, essere muniti di autonomi gruppi energetici.

Lo stato di manutenzione dei gruppi energetici deve essere attestato dalle annotazioni riportate su apposito registro.

Autonomi gruppi energetici devono essere comunque previsti in tutti quei casi in cui lo scarico avvenga:

- a) in area sensibile;
- b) in corpo idrico in cui è prevista la balneazione;
- c) in corpo idrico destinato ad uso idropotabile o irriguo;

Il soggetto gestore della pubblica fognatura dovrà tempestivamente comunicare alla competente Amministrazione Provinciale e Comunale, nonché all'ARPA e all'AUSL competente tutti i casi in cui vengano attivati gli scarichi di emergenza degli impianti di sollevamento a servizio delle pubbliche fognature.

Nei casi suddetti le Autorità competenti, nell'ambito delle rispettive competenze, disporranno gli opportuni divieti in ragione degli usi concomitanti del corpo ricettore per tutto il tempo necessario al ripristino dello stato originario dello stesso.

Art.3

Il richiedente l'autorizzazione in deroga allo scarico dovrà proporre un programma tecnico-economico degli interventi necessari per l'adeguamento alla presente disciplina evidenziando i cronoprogrammi delle attività da porre in essere.

2) DI DISPORRE, altresì, la pubblicazione del presente decreto sul B.U.R. della Regione Puglia;

Il Commissario Delegato
Raffaele Fitto